ESECUZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN TIRANA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, IL 20 APRILE 1939-XVII, RELATIVO AI DIRITTI DEI RISPETTIVI CITTADINI

Art. 2

La presente legge ha vigore dal 20 aprile 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - SOLMI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 3 agosto 1939, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Esecuzione dell'Accordo stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939-XVII, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini
Estremi	Legge 6 luglio 1939, n. 1066
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/esecuzione-dell-accordo-stipulato-in-tirana-fra-l-italia-e-l-albania/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it